



IFEL

Fondazione ANCI

12^a
Conferenza
sulla Finanza e
l'Economia Locale

12

LA FINANZA LOCALE E LE SUE PROSPETTIVE

ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

www.fondazioneifel.it

LE PROSPETTIVE DELLE ENTRATE COMUNALI

Francesca Proia

Responsabile Ufficio Entrate e Riscossione Ifel

Roma, 25 gennaio 2024

Indice

1. *La riforma fiscale 2023-2024*
2. *Garanzia della stabilità dei bilanci comunali*
3. *La progressiva erosione basi imponibili tributi locali*
4. *Possibili soluzioni e punti di attenzione*
5. *Contrasto all'evasione e governo della riscossione*
6. *I decreti delegati approvati*

La riforma fiscale 2023-2024

- La Delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) stabilisce che il Governo adotti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.
- Il provvedimento mira a **rivedere lo Statuto dei diritti del contribuente, il funzionamento delle imposte esistenti, a ridurre la tassazione**, compensando la riduzione con una revisione delle agevolazioni, a **revisionare il sistema di riscossione a riformare il processo tributario, a semplificare i procedimenti in materia tributaria**, al fine di ridurre il tax gap e **migliorare la compliance** dei contribuenti.
- Principi aperti a soluzioni attuative molto differenziate che rendono complessa una valutazione *ex ante* del sistema tributario che ne emergerà.

La riforma fiscale 2023-2024/Stato di attuazione

- Ad oggi sono stati definitivamente approvati i seguenti schemi di decreti legislativi:
 - ***Dlgs riforma dell'Irpef – primo modulo***
 - *Dlgs in materia di Fiscalità internazionale*
 - ***Dlgs riforma dello Statuto dei diritti del contribuente***
 - ***Dlgs contenzioso tributario***
 - *Dlgs adempimento collaborativo*
 - *Dlgs razionalizzazione adempimenti tributari e semplificazioni*
- I decreti che hanno diretto impatto sulle entrate dei Comuni sono la riforma dell'Irpef, la riforma dello Statuto dei diritti del contribuente e la revisione del contenzioso tributario.

Garanzia della stabilità dei bilanci comunali

- Non sono stati ancora definiti: la **revisione del sistema fiscale dei Comuni**, la **revisione del sistema della riscossione** e la **revisione del sistema sanzionatorio**.
- Argomenti all'esame delle competenti sottocommissioni per l'attuazione della delega fiscale sui quali è **necessaria una concertazione più puntuale** rispetto a quanto finora avvenuto, su tutti gli aspetti che impattano sulla gestione delle entrate e, ancor di più, sugli aspetti che possono implicare un'erosione di gettiti o di basi imponibili.
- Si tratta di **garantire la stabilità dei bilanci comunali** che finanziano i servizi ai cittadini, **principalmente attraverso la leva fiscale**, elemento che deve essere tenuto costantemente presente dalle politiche di riforma in via di attuazione, sia attraverso la Delega, sia attraverso altri provvedimenti che incidono sulle entrate locali.

*Il ruolo che assume la fiscalità locale deve essere riportato al centro del dibattito e la manovrabilità della leva fiscale deve rimanere alla base dell'autogoverno locale.
L'attuazione della delega fiscale può rappresentare l'occasione giusta.*

La progressiva erosione basi imponibili tributi locali /Irpef

- **Provvedimenti normativi stratificati negli anni, con l'effetto di progressiva erosione di basi imponibili, che incidono sulle leve fiscali dei Comuni, e limitano la manovrabilità di tributi propri o derivati.** Quadro che incide pesantemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, garantita dalla Costituzione con l'articolo 119.
- **Irpef** – Da diversi anni è in atto la progressiva erosione della base imponibile dell'Irpef, attraverso l'introduzione dei cd. "regimi sostitutivi" che hanno effetti **sull'addizionale comunale Irpef, che vede sempre più circoscritto il perimetro di azione da parte dei Comuni.**
- A titolo esemplificativo, l'introduzione dei regimi sostitutivi, con aliquote tra il 5% e il 21% sono previsti per:
 - Redditi da locazione sottoposti a cedolare secca, aumentata al 26% per le locazioni brevi dalla legge di bilancio 2024 (art.1, co.63);
 - Redditi da lavoro autonomo e piccola impresa (cd. flat tax)
 - Redditi agrari e dominicali degli imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti
 - Compensi da lezioni private, premi di produzione dei dipendenti, mance

La progressiva erosione basi imponibili tributi locali /Irpef

- Ogni operazione che determina una **diminuzione del gettito da add.le Irpef** è accompagnata da una **compensazione finanziaria** (nel 2023 per il comparto Comuni, la compensazione ammonta a 222 mln di euro), **ma così viene cristallizzato un valore compensativo al momento della modifica normativa, limitando la manovrabilità della leva fiscale per i Comuni.**
- La **delega fiscale accentua il processo di riduzione della base imponibile Irpef** con:
 - l'introduzione di ulteriori regimi sostitutivi per gli affitti relativi a immobili commerciali e alle plusvalenze su terreni edificabili;
 - la previsione di portare a regime, previa valutazione della fase sperimentale in essere per il 2023, il regime di tassazione proporzionale degli incrementi di reddito conseguiti annualmente da lavoratori autonomi e imprenditori individuali;
 - per i lavoratori dipendenti, l'inserimento di una tassazione agevolata degli straordinari che eccedono una certa soglia, dei premi di produttività, e della tredicesima mensilità (quest'ultima anche per i redditi da pensione).
- La RT stima una variazione complessiva dei gettiti IRPEF di competenza 2024 di circa -4.350,6 milioni di euro, di cui per addizionali regionale e comunale rispettivamente di -28,3 e - 10,8 milioni di euro.
- **I riflessi sull'addizionale Irpef** della riduzione delle aliquote nazionali e dall'introduzione di ulteriori regimi sostitutivi (e, in prospettiva, della *flat tax* generalizzata) **dovranno trovare perfetta compensazione** nel riassetto delle entrate complessive **con trasferimenti compensativi congrui e con il mantenimento della manovrabilità fiscale locale (ad esempio con compartecipazioni agli stessi regimi sostitutivi).**

La progressiva erosione basi imponibili tributi locali/IMU

➤ Anche l'IMU è stata incisa da **diversi provvedimenti che ne hanno determinato un restringimento**. In particolare:

- **Esenzione Imu-Tasi abitazione principale**, con una compensazione finanziaria cristallizzata al gettito 2015;
- **IMU abitazione principale dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022**, che ha previsto l'applicazione dell'esenzione anche a più componenti dello stesso nucleo familiare. Il legislatore non ha adeguato la disciplina attualmente vigente ai dettami della Corte costituzionale, né è stato compensato il gettito perduto. Emendamento Anci/Ifel.
- **Esenzione Imbullonati** (macchinari, congegni e attrezzature e altri impianti ancorati al suolo funzionali al processo produttivo)- Rimborso gettito cristallizzato al 2016. Le ulteriori richieste di ristoro per riduzioni emerse successivamente sono trattate in maniera autonoma e condizionate a limiti importanti di perdita del gettito (-40%).
- **Agevolazioni per le cooperative edilizie per alloggi studenti, immobili dati in comodato a figli e genitori, immobili dati in locazione a canone concordato, immobili personale difesa e prefettizio** (2014).
- **Agevolazioni sugli immobili merce** (completamente esenti dal 2022 e ristrate sul gettito 2020/2021).
- **Terreni agricoli** (riduzione moltiplicatore 2014, esclusione quota rurale, esclusione IAP e coltivatori diretti). Dal 2020 le agevolazioni sono state estese ai pensionati coltivatori diretti e alle società agricole, estensione recata per legge con interpretazione autentica (no compensazione).
- **Esenzione per immobili occupati abusivamente** (2023), riparto non ancora effettuato.
- **Interpretazioni autentiche per l'applicazione dell'esenzione anche a immobili concessi in comodato ad altro ente non commerciale strutturalmente collegato al comodante** (legge di bilancio 2024). No compensazione

Ristori compensativi IMU

	Importi
Ristoro minori gettiti IMU e TASI, di cui:	3.817.879.687
Ristoro abolizione TASI abitazione principale	3.494.014.760
Ristoro agevolazioni IMU - TASI (locazioni, canone concordato e comodati)	127.533.152
Abolizione ristoro TASI Inquilini	-14.171.000
Ristoro agevolazione IMU terreni	145.762.399
Fondo per TASI abitazione principale "sotto standard"	64.740.377
Ristoro riduzioni IMU - ex dl 102/2013 (imm. invenduti, assimilazioni ABP, ecc...) di cui	74.773.376
Esenzione Fabbricati invenduti	37.549.186
Assimilazione cooperative a proprietà indivisa	3.433.115
Assimilazioni Forze armate	9.914.848
Assimilazioni Alloggi sociali	17.156.939
Esenzione Ricerca scientifica	9.851.342
Ristoro riduzioni IMU ruralità (ex L.Stab 14, co.711)	108.990.321
Imbullonati 2024	121.410.258
Integrazione IMU-Tasi	300.000.000
Rimborso IMU immobili posseduti da residenti all'estero (L Bil 2021)	12.000.000
Rimborso IMU immobili merce (quota ex TASI)	15.000.000

Fonte: Elaborazione IFEL 2023 su dati Ministero dell'Interno FSC 2023

4,5 mld di euro sono i trasferimenti statali compensativi ai Comuni a fronte delle esenzioni / agevolazioni IMU, che non hanno una valenza costituzionale, in quanto i trasferimenti compensativi non rientrano tra le forme di trasferimento costituzionalmente previste **dall'art.119 Cost. che prevede solo i trasferimenti perequativi di carattere generale** a compensazione delle diverse capacità fiscali e **le risorse aggiuntive per determinati enti o territori** in condizioni di squilibrio economico sociale.

La progressiva erosione basi imponibili tributi locali/IMU

- Anche nel caso dell'IMU la cristallizzazione del gettito/ristori a una certa data **ha limitato l'autonomia finanziaria dei Comuni sul principale tributo immobiliare comunale.**

Occorre riportare all'attenzione la centralità della imposizione immobiliare nelle entrate proprie comunali e di eventuali partecipazioni ai tributi immobiliari statali, come inizialmente ipotizzato dalla legge 42/2009 e con la sua prima attuazione.

- Il tema della **revisione del catasto non è stato considerato dalla delega fiscale.** Va inquadrato non solo in una rivalutazione dei valori ma in una funzionalità del sistema catastale nel suo complesso (i dati catastali non sono allineati ai dati degli uffici delle ex conservatorie e ai valori relativi di mercato e determinano basi imponibili ingiustamente parificate o diversificate).
- **Anche a parità di gettiti immobiliari,** il disallineamento catastale produce problemi di carattere equitativo tra contribuenti, ma anche distorsioni nella distribuzione ai Comuni del Fondo di solidarietà comunale.

La progressiva erosione basi imponibili tributi locali/TARI

- Il tributo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato in questi anni fortemente investito da novità normative, soprattutto sul versante dei costi del servizio regolati da ARERA.
- Dal punto di vista dell'erosione della base imponibile del tributo, **si tende ad escludere dal circuito pubblico i rifiuti prodotti in base al luogo di produzione e non in base alla normativa europea che collega i rifiuti prodotti alle rispettive tipologie**, i codici EER (ex CER), che qualificano i rifiuti come urbani o come speciali.
- Con le modifiche apportate al Testo unico ambientale (dlgs 152/2006) dal dlgs 116/2020 si è registrata la tendenza a considerare come rifiuti speciali (sottratti quindi alla base imponibile TARI) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività industriali, artigianali ed agricole, oltre che nei magazzini non funzionalmente collegati alle attività produttive. Ma anche in questi locali ci sono delle parti come ad esempio gli uffici, le mense e i magazzini di stoccaggio delle materie prime, in cui si producono rifiuti urbani, che rientrano nella privativa comunale, e quindi nella base imponibile TARI.
- Questo è stato l'oggetto di una serrata contrattazione, per evitare la perdita ingente di gettito comunale a fronte di costi in larga parte rigidi, con conseguente aggravio delle tariffe a carico di famiglie e piccole attività.
- **Anche questo è un tema che dovrà essere trattato e che necessita di una stretta concertazione per evitare ulteriori erosioni della base imponibile TARI, che peraltro sarebbero ingiustificate e non in linea con i dettami dell'Unione europea sull'economia circolare e più in generale sul trattamento dei rifiuti.**

La progressiva erosione basi imponibili tributi locali/CUP

- Anche il Canone unico patrimoniale, istituito a decorrere dall'anno 2021 (con legge di bilancio 2020) - che sostituisce la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità - ha registrato diversi interventi di erosione della base imponibile.
- In particolare, sono stati previsti canoni fissi per:
 - **occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture**, da corrispondere sia da parte dei soggetti titolari delle concessioni, sia dai soggetti che utilizzano in via mediata le infrastrutture- canone non inferiore a 800 euro. Altro intervento su questa fattispecie è recentemente registrato nel tentativo di sottrarre al canone forfetario i soggetti che utilizzano in via mediata le infrastrutture (correttivo del codice delle comunicazioni elettroniche, D.lgs. 259/2003).
 - **canone "antenne"** per i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile pari a 800 euro ad impianto, No copertura finanziaria. La novità normativa ha avuto dal 1° gennaio 2022, un effetto dirompente sul gettito. I Comuni che abitualmente riscuotevano un canone commisurato alla superficie occupata, si sono trovati in forte difficoltà, vedendo azzerata la loro potestà e autonomia impositiva riconosciuta in materia di entrate proprie. **I risultati di una rilevazione IFEL mostrano che, a seguito dell'introduzione del canone forfetario, un impianto medio soggetto a CUP riduce del 95% il gettito ritraibile dal Comune.**

La progressiva erosione basi imponibili tributi locali/CUP/2


- Oltre all'ingente perdita di gettito subita dai Comuni e non altrimenti compensata, le cifre fisse pongono rilevanti questioni di equità in quanto **non corrispondono alla diversa capacità contributiva dei soggetti tenuti al pagamento oltre che alla remuneratività degli oggetti di imposizione.**
- Difficoltà da parte dei Comuni di verificare chi e quali sono i soggetti passivi tenuti al pagamento (in particolare i soggetti che utilizzano in via mediata la rete), che in base alla legge sono tenuti a rendere un'autodichiarazione.

Appare quindi necessario che l'AGCOM per il settore delle telecomunicazioni e l'ARERA per i settori idrico, elettrico e gas mettano a disposizione di tutti i Comuni le basi informative dei soggetti tenuti al pagamento.

La dinamica delle entrate correnti

Figura 3.1. La dinamica 2015-2019 delle entrate correnti (RSO e Isole) con e senza accantonamenti previsionali di parte corrente (FCDE e altri fondi)

Valore indice 2015 = 100



Fonte: elaborazioni IFEL su dati MINT e BDAP

I principi dell'articolo 14 della delega fiscale

- Dato il contesto in cui versano le entrate comunali, occorre creare un **mix di strumenti idonei a garantire la decompressione dell'autonomia finanziaria degli enti locali.**
- Finora la delega fiscale ha rimandato la trattazione relativa alla fiscalità locale, ma i **principi contenuti nell'art. 14 possono rappresentare l'occasione giusta per restituire al sistema comunale l'autonomia del prelievo posta alla base dell'autogoverno locale.**
- E in particolare, possono favorire la messa a punto di strumenti che siano effettivamente a supporto dei Comuni per conseguire il **miglioramento del processo accertativo.**

I principi dell'articolo 14 della delega fiscale/2

- il **consolidamento dell'autonomia finanziaria** degli enti locali nell'ambito della potestà regolamentare;
- la **piena attuazione del federalismo fiscale** (anche attraverso compartecipazioni ai tributi erariali, nonché di perequazione territoriale);
- la **modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati** per ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, prevedendo strumenti idonei a **facilitare la circolazione delle informazioni** per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;
- la **semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento** a carico dei contribuenti, estendendo l'istituto della compensazione;
- la **razionalizzazione e il riordino dei singoli tributi locali mantenendo la manovrabilità da parte dei Comuni** per la garanzia del mantenimento dei gettiti e degli equilibri di bilancio;
- la **revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali**, e l'incentivazione alle attività dirette all'individuazione di **basi imponibili immobiliari non dichiarate**;
- **revisione del sistema sanzionatorio**, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie.

I principi dell'articolo 14 della delega fiscale /3

- Intervento potenzialmente a tutto campo ma l'**obiettivo deve essere prioritariamente quello di salvaguardare la manovrabilità delle entrate locali, nel rispetto dell'autonomia finanziaria dei Comuni e della stabilità dei bilanci.**

Il riassetto delle entrate dovrebbe assicurare un margine positivo di comparto, cioè maggiori risorse a disposizione dei Comuni nel loro insieme, per stabilizzare l'inversione di tendenza che, dopo i tagli del decennio scorso, vede ora una ripresa di erogazioni correnti ma quasi sempre vincolate a maggiori servizi (asili nido, sociale, trasporto studenti con disabilità).

- Necessario valutare:
 - la compartecipazione dei Comuni ai cd. «regimi sostitutivi» all'Irpef
 - l'introduzione di compartecipazioni a tributi erariali, preferibilmente a base immobiliare
 - l'introduzione di prelievi innovativi collegati alla trasformazione ecologica e digitale delle città, anche differenziando tra diverse tipologie di enti locali.
- E' assolutamente necessario che con l'attuazione della delega **si affronti il tema della debolezza della riscossione locale** e del peso che ha il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che si attesta sui 6 miliardi di euro e grava soprattutto sulle grandi città e sui comuni del Centro-Sud.

Possibili soluzioni e punti di attenzione/contrasto evasione fiscale

- Nel quadro in cui versa la fiscalità locale, le azioni da porre in essere dovrebbero quindi concentrarsi sul potenziamento del ***contrasto all'evasione fiscale e di efficace governo della riscossione locale***, attraverso:
- la piena **interoperabilità delle banche dati pubbliche** detenute dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali e, in generale, da tutti gli organi pubblici che detengono dati utili al controllo da parte degli uffici entrate;
 - la ripresa, prevista dalla Delega, delle **forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali** per rendere più efficienti le attività dirette all'individuazione di sacche di evasione fiscale da riscossione sui tributi comunali e statali (es. segnalazioni qualificate).

La partecipazione incentivata all'accertamento erariale

- La cooperazione con AdE e GdF per il contrasto all'evasione sui tributi erariali può portare ad un grande **incremento delle segnalazioni qualificate per comportamenti evasivi/elusivi su Irpef, IVA, Ires e Imposta di registro**. L'ultimo protocollo d'intesa nazionale antievasione tra la AdE, GdF, ANCI ed IFEL è del 14 ottobre 2022 e impegna i firmatari a **fornire strumenti tecnici e a promuovere conoscenze per favorire lo sviluppo qualitativo della partecipazione dei Comuni all'attività di recupero dell'evasione** dei tributi statali.
- Il beneficio per i Comuni è stato pari al 100% del riscosso fino al 2021, mentre dal 2022 è stabilito al 50%. Finora, le segnalazioni qualificate che hanno portato recuperi attraverso accertamenti hanno coinvolto circa 1000 Comuni per maggiori riscossioni pari a 143 milioni di euro.
Un andamento piuttosto deludente e non adeguatamente diffuso nei diversi territori.
- La partecipazione incentivata, se va rilanciata, deve essere percepita come **un'opportunità per tutte le strutture comunali**, e deve vedere un **maggiore coinvolgimento delle strutture territoriali dell'Agenzia**:
 - riportare l'incentivo al **100%**;
 - **estendere il riconoscimento dell'incentivo** al Comune segnalante anche nei casi riscossione a seguito di **invio di avvisi bonari** (oggi valgono solo le segnalazioni seguite da avviso formale di accertamento);
 - **estendere gli ambiti** di partecipazione (a partire dal controllo sui bonus edilizi);
 - dedicare all'attività di cooperazione una percentuale, piccola ma certa, della **capacità operativa dell'Agenzia**.

Possibili soluzioni e punti di attenzione/contrasto evasione fiscale/2

- La cooperazione tra Stato e enti locali può avvenire favorendo la **circolarità delle informazioni** e rafforzando l'**interscambio di dati tra Comuni e Amministrazione finanziaria**.
- **L'accesso diretto dei Comuni, senza oneri e sulla base di sistemi di cooperazione applicativa che non necessitano intermediazione dell'ufficio statale interessato va realizzato o migliorato con riferimento a:**
 - informazioni contenute nell'anagrafe dei rapporti finanziari;
 - informazioni contenute nell'ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente);
 - banca dati dell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate (per i dati rilevanti che oggi non sono consultabili direttamente in modo esaustivo es. estremi completi degli atti oggetto di registrazione ed i testi depositati)
 - banca dati dell'INPS ed altri Enti previdenziali (per i profili di interesse tributario sia per accertamenti che per riscossioni)
 - banche dati delle Anagrafi regionali delle Aziende Agricole (per le verifiche di esenzione/riduzione previste per l'ambito di impresa agricola).
 - banca dati del sistema camerale (Infocamere-CCIAA);
 - banca dati ACI / PRA;
 - Catasto della Regione autonoma Trentino Alto Adige
 - dati Autorità indipendenti rilevanti ai fini delle entrate locali
 - banca dati della fatturazione elettronica, anche a fini di rivalsa sui debitori beneficiari di pagamenti di fatture commerciali (come suggerito anche dalla Corte dei Conti)
- **La compensazione dei crediti tributari e patrimoniali**, anche con crediti commerciali e **anche tra diverse amministrazioni** può infine costituire un utile ausilio alla riscossione

Possibili soluzioni e punti di attenzione/governo della riscossione locale

- E' indispensabile attivare tutti gli interventi che possono favorire un **efficace governo della riscossione locale** per garantire gli incassi delle somme dovute dai contribuenti e non vanificare l'attività di controllo.
- In un sistema essenzialmente fondato sull'adempimento spontaneo, **il sistema della riscossione coattiva deve essere efficace, veloce per svolgere la sua insostituibile funzione di deterrenza.**
- La tutela del credito pubblico sconta delle limitazioni rispetto ai creditori privati. Misure limitanti che hanno causato un **progressivo indebolimento dell'effetto deterrente del sistema e della capacità di riscossione.** Il «magazzino ruoli» è costituito per il 45,4% da contribuenti con debiti residui inferiori a 1.000 euro, con un'incidenza più negativa per i Comuni i cui crediti medi non superano i 1.000 euro.
- Per i crediti di minore dimensione **servono sistemi di riscossione più efficaci, proporzionati e tempestivi di quelli fin qui adottati** (Corte costituzionale, sent n.51/2019), come ad esempio:
 - l'utilizzazione dei dati dell'**anagrafe dei rapporti finanziari con cognizione dell'esistenza del rapporto e della capienza**, anche senza diritti di consultazione dei dati (molta parte dei pignoramenti non raggiunge un risultato per incapienza dei conti correnti dei debitori), limitando l'accesso solo alle **informazioni strettamente necessarie al recupero**;
 - **una direzione dedicata alla gestione dei crediti locali all'interno di AdER** che coniughi le potenzialità dei servizi di riscossione nazionale, altamente tecnologici e diffusi sul territorio, con le peculiarità dei tributi locali, che per la loro più modesta entità dovrebbero avere una gestione dedicata e una priorità di imputazione nel caso di rateizzazioni;
 - **l'implementazione dell'utilizzo della banca dati sulla fatturazione elettronica** potrebbe facilitare i recuperi presso i creditori.
- Insieme a questi interventi, occorre garantire **più flessibilità in materia di computo del FCDE, a fronte di incisivi programmi di potenziamento della riscossione**, facilitando assunzioni del personale e potenziamento della gestione, senza compromettere gli equilibri finanziari.

Progetto Ifel Supporto Riscossione

- Sul tema del governo della riscossione locale, il decreto-legge n.124/ 2019 affida alla Fondazione IFEL il compito di realizzare, tra gli altri, interventi finalizzati allo sviluppo e accrescimento delle capacità di accertamento e riscossione delle entrate comunali, in collaborazione con il Mef-Dip. delle Finanze.
- IFEL ha in corso un progetto dedicato finalizzato a rafforzare le competenze e le capacità operative del personale preposto alla gestione del ciclo delle entrate comunali con iniziative di formazione e di supporto diretto (<https://riscossione.fondazioneifel.it/>).
- *L'esigenza di **migliorare la capacità di accertamento e riscossione dei tributi propri** costituisce per i Comuni, un **fattore strategico**, data la loro vicinanza al territorio che riflette maggiormente **il contrasto tra i bisogni sociali crescenti e risorse decrescenti**, anche a seguito dell'importanza acquisita dall'indicatore "capacità di riscossione" quale determinante essenziale per l'equilibrio dei bilanci e il mantenimento della capacità di spesa a fronte dell'introduzione obbligatoria del FCDE.*

Anche in questo contesto quindi, è necessaria una concertazione molto puntuale quando si tratterà di attuare l'articolo 18 della delega fiscale, che prevede la revisione del sistema della riscossione.

Decreti delegati approvati/Riforma Irpef

- **DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 216 Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.**
- Solo per il periodo d'imposta 2024, vengono rimodulate le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda. In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:
 - 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
 - 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
 - 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
- Si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza 2024 di -4.311,5 milioni di euro e addizionali regionale e comunale rispettivamente di -28,3 e - 10,8 milioni di euro, per una variazione totale di circa -4.350,6 milioni di euro (Relazione tecnica).
- **I riflessi sull'addizionale Irpef della riduzione delle aliquote nazionali (e, in prospettiva, della flat tax generalizzata) dovranno trovare perfetta compensazione nel riassetto delle entrate complessive o con trasferimenti compensativi congrui.**

Copertura finanziaria: la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un sistema di disposizioni finanziarie e di copertura "endogena" delle nuove disposizioni. In sintesi, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, si provvede mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della legge delega.

Decreti delegati approvati/Riforma Irpef/effetti per i Comuni

- Nel corso dell'esame presso la Conferenza unificata del decreto delegato sulla riforma degli scaglioni IRPEF per il 2024, il Governo ha accolto due importanti richieste dell'Anci e delle Regioni in materia di addizionale all'IRPEF, poi recepite nel d.lgs. 216/2023, art. 3, commi 3 e 4:
 - per il 2024, ai soli fini delle addizionali comunale e regionale all'IRPEF, si può mantenere l'articolazione sui quattro scaglioni di imponibile Irpef attualmente in vigore
 - il termine per le deliberazioni comunali relative al 2024 è fissato al 15 aprile 2024, come già indicato dallo schema di decreto delegato per l'addizionale regionale
 - in caso di mancata deliberazione (o di mancata trasmissione della delibera entro il termine ordinario del 20 dicembre), resta in vigore la disciplina del 2023
- Per il 2024, dunque i Comuni potranno evitare l'adeguamento alla riduzione degli scaglioni di reddito IRPEF (da quattro a tre) e avranno più tempo per determinare eventuali variazioni delle aliquote e della fascia esente
- Gli effetti delle variazioni intervenute successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2024 potranno essere poi recepiti alla prima variazione di bilancio utile

Decreti delegati approvati/Statuto dei diritti del contribuente

- Il decreto delegato sulla modifica dello Statuto (dlgs n.219/2023 ex art. 4 della Delega) prevede rilevanti modifiche nel processo di accertamento tributario – principalmente tarate sui tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate – e accentua le forme di tutela del contribuente. In particolare, si prevedono misure su:
 - Garanzia del contraddittorio preventivo
 - e accesso alla documentazione amministrativa tributaria
 - Tutela dell’affidamento
 - Divieto del *bis in idem*
 - Principio proporzionalità
 - Revisione dell’autotutela
 - I vizi delle notifiche
- Nell’esame del decreto è stata rilevata la **scarsa corrispondenza tra le previsioni e le peculiarità dei tributi locali, ottenendo che le nuove norme siano considerate come riferimenti di principio, la cui applicazione dovrà essere adattata alle tipicità dei tributi locali, con un recepimento a livello regolamentare.**

Decreti delegati approvati/Statuto dei diritti del contribuente/2

- Nuovo co. 3-bis, art. 1, dello Statuto:
- *«3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.*
- *3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.».*

Decreti delegati approvati/Contenzioso tributario

- Il d.lgs. n.220 del 2023 reca diverse modifiche al d.lgs. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario, dando attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:
 - il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
 - l'ampliamento e il potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
 - il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
 - la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
 - l'accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
 - la compensazione delle spese di giudizio, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
- Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti.
- Si include il rifiuto espresso dell'istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.